



STATUTO

Organizzazione di Volontariato

“Associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia”

CAPO I

COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione, sede e stemma

È costituita l'associazione di volontariato denominata: **“Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia”**.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, si configura come Organizzazione di volontariato in conformità delle leggi n. 266 dell'11 agosto 1991 e n. 225 del 24 febbraio 1992 e s.m.i. nonché delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'associazione è già iscritta nel Registro generale regionale delle Organizzazioni di Volontariato, art. 7 della L.r. n.22/94, al N. 1768 nella sezione c) socio culturale ed educativa.

L'Associazione ha sede nel comune di Messina, c/o Residence Uliveto – C.da Spadafora, Camaro Superiore, 98151 (ME) Italia, e potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Lo stemma, i loghi e il motto dell'Associazione, utilizzati dall'Associazione per tutte le manifestazioni e le attività inerenti i compiti istituzionali, sono adottati con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., aggiunge alla propria denominazione, **“Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia”**, quella di Ente del Terzo Settore (o l'acronimo ETS). L'associazione utilizzerà nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione ETS e gli estremi dell'iscrizione per effetto dall'ottenimento dell'iscrizione nel RUNTS

L'associazione potrà chiedere alle autorità il riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi della legislazione vigente.

A tal fine il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica sarà una somma liquida e disponibile non inferiore a € 15.000,00 ai sensi dell'art. 22 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

Art. 2 - Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fine di lucro, svolge la propria opera nel pieno rispetto della libertà e dignità degli iscritti, nonché nella democraticità degli organi statutari.

L'anno associativo coincide con l'anno solare.

L'Associazione potrà essere sciolta su delibera dell'Assemblea dei soci, secondo le modalità indicate dall'art. 17 del presente statuto.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli iscritti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di funzionamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 3 - Obiettivi

L'Associazione non ha scopo di lucro, ha un articolazione democratica della propria struttura e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di:

- promuovere la conoscenza e la cultura della solidarietà;

- elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative Socio-culturali ed educative;
- promuovere e sostenere la cultura della legalità;
- tutelare il patrimonio artistico, culturale ed ambientale del territorio Siciliano in particolare, italiano in generale;
- collaborare con enti terzi, con le professionalità dei propri aderenti ed eventualmente di personale esterno, per il raggiungimento dei fini statutari su tematiche relative alla gestione ed all'organizzazione di attività di solidarietà;
- promuovere attività formative, per gli associati e per la cittadinanza, intese come attività di divulgazione e di informazione che possano costituire un valido intervento contro il disagio sociale delle persone in situazione di svantaggio culturale, sociale, fisico, economico.
- promuovere ed attuare attività didattiche e di sviluppo sociale attraverso la promozione della fruizione dei beni culturali, ambientali e artistici, e di tutte le realtà museali ed espositive del patrimonio antropologico, tradizionale e popolare siciliano.
- promuovere il dialogo e lo scambio di buone prassi con enti e associazioni in relazione alla valorizzazione dei percorsi di pellegrinaggio e degli itinerari storico-culturali-naturalistici;
- promuovere la conoscenza e valorizzazione dei luoghi e percorsi devozionali e culturali di pellegrinaggio storico-culturali-naturalistici.

Art. 4 - Attività

L'Associazione si propone di operare principalmente nel territorio regionale, basandosi sugli studi e le collaborazioni scientifiche di centri di ricerca, fondazioni, confraternite e associazioni che hanno costituito e costituiscono le premesse necessarie per le attività associative di promozione, valorizzazione e tutela.

Per perseguire gli obiettivi prefissati, l'Associazione si propone di svolgere principalmente ma non esaustivamente le seguenti attività:

- a) promuovere attività dirette alla formazione e all'orientamento su tematiche quali:
 - Cultura del pellegrinaggio nel mondo antico e moderno
 - Cultura dei luoghi e del patrimonio storico del territorio siciliano
 - Riscoperta del patrimonio ambientale e naturale che si intreccia col dato umano
 - Riscoperta delle tradizioni e delle usanze connesse al culto di San Giacomo Maggiore, patrono dei pellegrini e presenza culturale della Via Francigena, in Italia come in Sicilia;
- b) promuovere attività divulgative, didattiche, esplorative che abbiano come centralità il territorio siciliano e in particolare i fasci viari denominati "Vie Francigene di Sicilia" ed eventuali altre vie di comunicazione con valenza storico-culturale-naturalistico;
- c) promuovere ogni possibile attività intesa a diffondere la conoscenza dell'arte, dell'archeologia, della storia, delle tradizioni e dell'artigianato siciliano;
- d) promuovere lo sviluppo, la diffusione, gli scambi e le coesioni delle realtà culturali esistenti sul territorio, al fine di ottenere una maggiore divulgazione del patrimonio culturale storico tradizionale, in esse contenuto;
- e) promuovere la cultura del cammino come mezzo di scoperta e riqualifica territoriale;
- f) armonizzare le attività di promozione dei territori, valorizzandone la vocazione culturale e turistica e favorendo la commercializzazione dei prodotti locali;
- g) promuovere presso Enti pubblici e privati l'allestimento di unità didattiche mediante la raccolta ed esposizione di tipo museale di elementi aventi caratteristiche soddisfacenti alle finalità preposte;
- h) favorire e tutelare il viaggio e il passaggio di camminatori e pellegrini, sostenendo e promuovendo presso gli organi territoriali competenti, la realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi, per una migliore fruizione dei percorsi, in una logica di turismo sostenibile;
- i) promuovere le collaborazioni operative tra simili associazioni del territorio regionale e nazionale che perseguono fini simili di riscoperta del bene territorio e del bene artistico- religioso;
- j) svolgere iniziative volte a far conoscere, tutelare, promuovere, valorizzare, coordinare, i fasci viari denominati "Vie Francigene di Sicilia" ed eventuali altre vie di comunicazione con valenza storico-

culturale-naturalistico;

- k) promuovere proficue relazioni con le istituzioni regionali e l'autorità religiosa locale;
- l) promuovere e organizzare iniziative per i giovani al fine di rafforzare la conoscenza delle loro radici regionali e consolidare la comune identità europea;
- m) promuovere e organizzare iniziative per i minori a rischio al fine di rafforzare la presenza e l'appartenenza territoriale, il valore dell'istruzione e contrastare l'abbandono scolastico;
- n) realizzare nel rispetto degli scopi previsti nel presente statuto, nonché nel rispetto della normativa sul volontariato, tutte quelle attività che il Consiglio Direttivo riterrà opportune per lo rivalutazione sociale del territorio e per procacciarsi i mezzi necessari per le convenzioni dei servizi con Enti, Province, Comuni, Regioni e Stati della Comunità Europea;
- o) concertare e promuovere le iniziative dei soggetti impegnati nei progetti di valorizzazione del "Cammino di Santiago de Compostela" in Spagna, della "Via Francigena di Sigerico" in Italia, degli altri Itinerari Culturali europei;
- p) accogliere nella propria struttura culturale e di studio, le altre "aree strada" ovvero le varianti del percorso che in nessun modo dovranno tendere a snaturare il senso originale del tracciato storicamente accertato;
- q) stabilire scambi culturali con Enti e studiosi Europei ed extra Europei sulle tematiche del pellegrinaggio, degli itineraria peregrinorum antichi e moderni;
- r) stabilire scambi culturali e collaborazioni con i Centri di Ricerca e di Studio sulla via Francigena e sui suoi percorsi; su San Giacomo Maggiore e sulle realtà delle Confraternite, esistenti sul territorio locale, nazionale ed europeo;
- s) promuovere presso Enti Pubblici o Privati, Comuni o Province, Regioni o Stati della Comunità Europea, progetti ed interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico - culturale - naturalistico - religioso che fa riferimento alla cultura del pellegrinaggio in età medievale e successiva e che affonda le sue radici nella devozione popolare verso San Giacomo Maggiore.

Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e con efficacia decorrente dall'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, nei termini sanciti dall'art. 104 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'associazione continuerà a non avere scopo di lucro e a perseguire finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività istituzionali di interesse generale (nell'ambito delle quali rientrano anche le attività specificate nei precedenti commi).

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5 decreto legislativo 117/2017, nel rispetto dei limiti e dei criteri sanciti dalla legge e definiti con decreti ministeriali ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo 117/2017. Le attività diverse saranno definite con apposito atto deliberativo del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 5 - Strumenti operativi dell'Associazione

L'Associazione opera attraverso l'apporto determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

Per il raggiungimento dei propri scopi, si avvale di qualsiasi strumento utile: in via esemplificativa, non tassativa ed esaustiva, potrà:

- a) stipulare contratti, accordi, convenzioni sia con privati che con la Pubblica Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 10 L.R. 22/94 e s.m.i.;
- b) acquistare e noleggiare attrezzature e materiali inerenti alle attività svolte;
- c) organizzare corsi e seminari con tematiche ordinarie, sperimentali e diverse;
- d) organizzare eventi per la raccolta di fondi, la produzione di materiali, oggetti e quant'altro possa essere utile ai fini perseguiti dall'Associazione stessa;
- e) promuovere le prestazioni d'opere di volontariato rivolte verso enti pubblici e a privati, l'esercizio di attività professionali, sociali e culturali allo scopo di promuovere l'inserimento nella vita attiva di tutti i soggetti con particolare riguardo alle persone con disabilità;

- f) aderire e/o associarsi con altri enti o associazioni nazionali - europei - internazionali o enti privati purché lo Statuto di questi organismi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dalla legge quadro 266/1991 e s.m.i. e le altre leggi sul volontariato.;
- g) partecipare a bandi e/o manifestazioni d'interesse e/o avvisi aventi per oggetto progetti coerenti con l'attività esercitata, acquisire servizi di progettazione, sviluppo ed implementazione anche per il tramite di società partecipate ed usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dello Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché dai privati e da ulteriori Enti Pubblici e privati, e dalle Comunità Europee, nonché stipulare mutui ipotecari, anche fondiari, conferire fidejussioni ed ipoteche, anche a favore dei terzi ed ottenere fidi bancari, accettare donazioni e legati;
- h) stipulare protocolli operativi con organizzazioni di volontariato già costituite e rispondenti alle norme previste dalla L. 266/91 che condividano appieno lo spirito fondante dell'Associazione.

L'Associazione potrà rendersi promotrice della costituzione di comitati.

I comitati potranno avere un apposito coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Potranno altresì essere affiliate Associazioni già costituite che condividano le finalità di solidarietà sociale e gli indirizzi generali ferme restando le singole autonomie amministrativa, funzionale ed organizzativa.

Le richieste di affiliazione di associazioni già costituite dovranno essere corredate dall'atto costitutivo/accordo tra gli aderenti e lo statuto; il Consiglio Direttivo si pronuncerà in merito: in caso di diniego non dovrà essere motivato.

I rapporti tra l'associazione e le affiliate saranno regolati da appositi protocolli operativi.

L'Associazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici e privati nel rispetto della Legge Regionale 22/1994 e s.m.i.

Nell'esercizio delle sue attività l'Associazione dovrà garantire la massima serietà mediante il lavoro di gruppo in piena corresponsabilità.

CAPO II

REQUISITI DI ISCRIZIONE, CLASSIFICAZIONE, DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Art. 6 - Requisiti di appartenenza

I cittadini che hanno raggiunto la maggiore età e che vogliono iscriversi all'Associazione devono fare domanda scritta al Presidente, allegando un certificato di idoneità fisica rilasciato da medico facente parte del SSN e un certificato del casellario giudiziario o autocertificazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445.

Non saranno accettate le domande di coloro che hanno riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati di: criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali; concussione (art. 317 c.p.); corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.); scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.); rapina (art. 628 c.p.); estorsione (art. 629 c.p.); usura (art. 644 c.p.); ricettazione (art. 648 c.p. esclusa l'ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o altri utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies Legge n. 356/92); reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, co. 2, cpv. 1 c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); reati fallimentari (R. D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni); turbativa d'asta (art. 353 c. p.); Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 - bis c.p.)

La domanda di iscrizione è presentata al Consiglio Direttivo che si pronuncerà in merito entro 30 giorni.

L'iscrizione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e/o le cause di esclusione.

Art. 7 - Classificazione degli iscritti

Gli iscritti si suddividono in:

- a) aspiranti
- b) soci ordinari;
- c) sostenitori;
- d) onorari.

L'iscritto aspirante è colui che, avendone i requisiti previsti dall'articolo 6, non sia stato in precedenza radiato dalla stessa Associazione; l'aspirantato ha la durata di sei mesi di ininterrotta e lodevole attività associativa dal momento della presentazione della domanda, di osservanza dello statuto e delle disposizioni emanate dagli Organi dell'Associazione; durante tale periodo non ha diritto a elezioni attive e passive e potrà partecipare solo alle riunioni organizzative; al termine di tale periodo su deliberazione del Consiglio Direttivo l'aspirante socio, se ritenuto idoneo, sarà iscritto nel registro dei soci ordinari.

L'iscritto socio ordinario è colui che, in regola con il versamento della quota sociale annuale se dovuta, ha superato il previsto periodo di aspirantato, collabora con gli Organi Sociali nello svolgimento delle varie attività e aiuta l'Associazione al raggiungimento degli obiettivi che si prefigge, ha diritto a elezioni attive e passive e potrà partecipare alle assemblee dei soci.

L'ammissione a socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo ed avviene dopo almeno sei mesi di iscrizione all'Associazione.

L'iscritto sostenitore è colui che contribuisce finanziariamente al funzionamento dell'Associazione; partecipa alle assemblee senza diritto di voto e non può accedere alle cariche sociali; la valutazione dei requisiti per acquisire lo status di iscritto sostenitore spetta al Consiglio Direttivo.

L'iscritto onorario è colui che, per il suo disinteressato contributo, ha acquisito notevoli meriti nei confronti dell'Associazione; non è tenuto al pagamento di alcuna somma, partecipa alle assemblee senza diritto al voto e non può accedere alle cariche sociali; la valutazione dei requisiti per acquisire lo status di iscritto onorario spetta al Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci ordinari

I soci ordinari hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

I soci ordinari hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- c) svolgere servizio attivo con costanza;
- d) versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Divieti

È fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, i servizi e l'organizzazione dell'Associazione per scopi che non sono propri della stessa.

Gli iscritti, a qualunque categoria appartengano, non possono avvalersi della posizione in seno alla Associazione medesima per fini diversi da quelli istituzionali.

Art. 10 - Perdita della qualifica di socio ordinario

La qualifica di socio ordinario si perde per:

- a) dimissioni scritte;
- b) sospensione e allontanamento dalla sede limitatamente al periodo della sospensione stessa;
- c) decadenza;

- d) esclusione;
- e) morte.

Le deliberazioni di cui ai punti a) ed e) sono assunte dal Presidente che dispone la cancellazione dal registro dei soci volontari.

Le deliberazioni in merito ai punti b) e c) sono assunte dal Consiglio Direttivo allorquando i soci perdono i requisiti d'appartenenza di cui all'art. 7, mancano del versamento della quota sociale annuale se dovuta e/o rimangono assenti dalle attività dell'Associazione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto su proposta motivata del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

CAPO III ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Revisori dei Conti, se previsti dall'Assemblea;
- e) Organo di controllo

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 12 - L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal socio ordinario più anziano di età.

I soci ordinari possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci ordinari, conferendo delega scritta. Ciascun aderente potrà rappresentare sino ad un massimo di tre aderenti finché l'Associazione avrà un numero di aderenti inferiore a cinquecento e di cinque associati qualora l'Associazione dovesse avere un numero di aderenti non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

È ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art.13 - Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea:

- a) approva il rendiconto consuntivo;
- b) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- c) elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- d) delibera in merito all'esclusione dei soci ordinari;

- e) delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo
- f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo di cui all'art. 30 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- i) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- j) delibera in ordine allo scioglimento ed alla liquidazione dell'Associazione nonché sulla devoluzione del suo patrimonio, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto o dall'atto costitutivo alla sua competenza.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure a mezzo e-mail o qualunque altro mezzo elettronico che la tecnologia offre oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o sul sito ufficiale della stessa.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Consiglio Direttivo non ha diritto di voto.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Art. 16 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, sui seguenti ambiti:

- a) modifica lo statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti; per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti;
- b) delibera, con il voto favorevole dei 3/4 degli aderenti, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio ai sensi dell'art. 29 commi 2 e 4.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto almeno da tre componenti e comunque in numero dispari eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di quattro anni, e sono rieleggibili.

Il Consiglio alla prima riunione elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente con funzioni anche di Segretario e l'Amministratore.

Ottemperando a quanto statuito dall'Art. 26 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e con decorrenza dall'effettiva iscrizione e operatività del RUNTS, gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio si redige apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea; procede alla compilazione del rendiconto consuntivo, del bilancio preventivo e degli eventuali regolamenti attuativi del presente statuto, presentandoli all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare ad altri iscritti compiti di coordinamento in particolari attività.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e liquidate secondo quanto previsto da un regolamento all'uopo predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea.

Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l'Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

Art. 18 - Presidente, Vice Presidente, Amministratore

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni (relazione di missione nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 decreto legislativo 117/2017). Inoltre, al raggiungimento delle soglie che ne sanciscono l'obbligatorietà ai sensi dell'art. 14 Decreto legislativo 117/2017, predispone, anche avvalendosi dell'apporto dei professionisti necessari e dell'Organo di Controllo ove nominato, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e svolge anche le funzioni di Segretario dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli Aderenti dell'Associazione.

L'Amministratore cura, in collaborazione con il Presidente, la parte amministrativa di tutte le attività dell'Associazione firmando i relativi documenti; provvede alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Revisori dei conti

L'Associazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ove dovesse superare per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (ovvero i diversi limiti comunque stabiliti dalla legge di volta in volta vigente):

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Provvederà, altresì, alla nomina del revisore legale dei conti ove dovessero costituirsi patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I revisori saranno riuniti in collegio, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il rendiconto consuntivo per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere.

I Revisori partecipano di diritto all'Assemblea degli aderenti e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Organo di controllo

L'Associazione provvederà alla nomina di un Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ove dovesse superare per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (ovvero i diversi limiti comunque stabiliti dalla legge di volta in volta vigente):

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Provvederà, altresì, alla nomina dell'organo di controllo ove dovessero costituirsi patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'organo di Controllo designato ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sarà monocratico e svolgerà le funzioni ad esso espressamente assegnate dagli artt. 30 e 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La nomina dell'Organo di controllo e dell'incaricato della revisione legale dei conti è demandata all'Assemblea Ordinaria.

Art. 21 – Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

CAPO IV

RISORSE, RENDICONTO, PERSONALE DIPENDENTE

Art. 22 - Risorse economiche e beni

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti e/o di privati;
- b) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) contributi di organismi internazionali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) eventuali quote associative determinate con delibera del Consiglio Direttivo;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- h) lasciti testamentari con il beneficio di inventario
- i) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91 e s.m.i.;

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 23 - Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della L. 266/91 e s.m.i.

Art. 24 - Rendiconto

I documenti di rendicontazione dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il rendiconto consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il rendiconto, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Organizzazione.

Il rendiconto consuntivo è corredato dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il

carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse ex art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio e la relazione devono essere successivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Nell'ambito del proprio bilancio preventivo e rendiconto consuntivo annuale sono previste specifiche voci di bilancio afferenti alle varie attività dell'Associazione tenendo conto anche delle linee guida emanate da organi competenti in materia.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, e ratificate nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le Clausole contenute in questo comma cesseranno di produrre effetti ai sensi e nei termini di cui all'art. 1 comma 3 del presente Statuto.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 117/2017 e con decorrenza dall'iscrizione nel RUNTS, nei termini sanciti dall'art. 104 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27 - Dipendenti e collaboratori

L'Associazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91 e s.m.i.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 28 - Responsabilità ed assicurazione dell'Associazione e degli aderenti

L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Gli aderenti all'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e s.m.i.

Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In tal caso l'eventuale residuo attivo e di beni mobili ed immobili inventariati, dopo la liquidazione di eventuali passività, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato, aventi principi ispiratori e scopi affini e, comunque, prioritariamente ad associazioni del territorio siciliano da individuarsi contestualmente alla deliberazione Assembleare.

Le Clausole contenute in questo comma cesseranno di produrre effetti ai sensi e nei termini di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, con decorrenza dall'iscrizione nel RUNTS, nei termini sanciti dall'art. 104 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Ente è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 decreto legislativo 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 30 - Disposizione finale

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile oltre che dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le norme sulle O.N.L.U.S. sin quando vigenti, e dalle norme il cui rispetto è derivante da rapporti con la pubblica amministrazione.